

INPS

DETERMINAZIONE n. 34 del

5 MAR. 2020

OGGETTO: Ricorso al Consiglio di Stato ex artt. 100 e 116 del D. Lgs. 104/2010, R.G., proposto dall' avv. [REDACTED], per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12789/2019, pubblicata il 7 novembre 2019, di reiezione del ricorso ex artt. 87 e 116 del medesimo professionista per l'accesso agli atti della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale dell'Area professionale legale indetta con messaggio Hermes 2772/2018. Affidamento della rappresentanza e difesa dell'INPS al Prof. Avv. Aristide Police del Foro di Roma.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il ricorso al TAR Lazio ex art. 87 e 116 del d. lgs. 104/2010, depositato il 19 aprile 2019, con il quale l'Avv. [REDACTED] dipendente dell'Istituto inquadrato nel ruolo professionale legale e in servizio presso il Coordinamento generale legale, ha convenuto in giudizio l'Amministrazione affinché fosse consentito l'accesso agli atti della procedura di interpello per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento dell'Area legale bandita con MSG Hermes n. 2772 del 9 luglio 2018, richiesti con separate istanze del 17 ottobre 2018 e dell' 8 marzo 2019, per i quali l'ostensione era stata negata;

Vista la sentenza 12789/2019 del TAR Lazio pubblicata il 7/11/2019 con la quale è stato respinto il predetto ricorso;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato notificato dall'Avv. [REDACTED] per la riforma della sentenza di cui sopra;

Ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato secondo il rito indicato in oggetto, al fine di difendere, anche in secondo grado, la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nel dare riscontro alle sopra citate istanze di accesso;

Vista la nota prot. n. 25176 l 18/4/2019 con la quale il Coordinatore generale legale ed il Coordinatore centrale del Settore Personale hanno rilevato di concerto che: *"Poiché si tratta di giudizio avente ad oggetto una procedura rispetto alla quale tutti i legali sono direttamente o indirettamente interessati, trovandosi quindi in conflitto di interessi, anche solo potenziale, previa declinatoria dell'Avvocatura di cui alla citata nota prot. INPS.007.18/04/2019.0008630 U, l'incarico di difesa è stato affidato ad un legale esterno. Preso atto del contenuto del ricorso in appello, si conferma al riguardo la declinatoria per le ragioni già esposte nella sopra richiamata nota del Coordinamento generale legale alla quale si rinvia. Si evidenzia, altresì, l'opportunità e la necessità che la difesa sia affidata al medesimo professionista che ha già curato la difesa dell'Istituto nel giudizio di primo grado, trattandosi delle medesime identiche questioni, e ciò anche ai sensi dell' art. 6 del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni che contempla specificamente l'ipotesi di consequenzialità e complementarità a analogia con altri incarichi già conferiti";*

Tenuto conto che sussistono ragioni di opportunità che inducono ad affidare l'incarico di difesa dell'Istituto ad avvocati del libero foro atteso che il ricorso in questione afferisce alla procedura di interpello per l'assegnazione degli incarichi di coordinamento dell'Area legale relativamente alla quale tutti i legali si trovano in una posizione di conflitto d'interessi;

Visto l'art. 2, punto 1, lett. b) del Regolamento per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni per il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'INPS – adottato con determinazione presidenziale n. 308 del 19 luglio 2011 – che individua, tra i presupposti per il conferimento degli incarichi, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, in capo ai professionisti interni nonché l'art. 3 del medesimo Regolamento il quale stabilisce che l'impossibilità di utilizzazione dell'Avvocatura interna si intende accertata nelle ipotesi, come quella in trattazione, in cui vi sia l'esigenza di

evitare situazioni di potenziale o attuale conflitto di interessi, e, comunque, per assicurare una completa indipendenza di giudizio da parte del soggetto che assume il patrocinio e la difesa dell'Amministrazione;

Preso atto che l'elevato grado di complessità della materia sottesa al giudizio in oggetto richiede l'assistenza di un professionista dotato di alto livello di specializzazione nella materia in trattazione e che ciò comporta la riconducibilità della causa anche all'ipotesi di cui al medesimo art. 2, punto 1, lett. b) del citato Regolamento relativa ad *"esigenze di carattere straordinario od eccezionale che richiedano competenze professionali afferenti a materia ad elevato grado di complessità e specializzazione"*;

Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento, il quale stabilisce che, per l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico, l'Istituto attinge alla *"Sezione Professionisti legali per la rappresentanza e la difesa in giudizio"*, istituita presso l'Albo Fornitori Informatizzato dell'INPS;

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 6 del citato Regolamento che prevede che la scelta dell'affidatario avvenga *"tra una rosa di cinque professionisti iscritti all'Albo" "osservando di norma il principio di rotazione tra gli iscritti stessi"*, sulla base di criteri che valorizzano tra l'altro le attitudini ed esperienze professionali risultanti dal *curriculum*, da valutarsi con riferimento all'incarico da conferirsi, anche in ragione della *"consequenzialità e complementarità o analogia con altri incarichi precedentemente o contestualmente svolti"*;

Preso atto della *"rosa"* proposta, composta da cinque professionisti individuati tra coloro che, iscritti presso l'apposita sezione dell'Albo fornitori dell'Istituto, hanno patrocinato l'Amministrazione in giudizi in materia di personale o possiedono una consolidata esperienza accademica e professionale nella materia sottesa al ricorso in oggetto;

Ritenuto, quindi, di individuare, nell'ambito della suddetta *"rosa"*, quale professionista cui affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'Istituto nel giudizio in oggetto, il Prof. Avv. Aristide Police, coerentemente a quanto suggerito in termini di opportunità e di necessità dalla stessa Avvocatura interna nella prefata anche tenuto conto della consistente esperienza e del profilo professionale rilevabile dal suo *curriculum*, degli incarichi allo stesso già attribuiti di rappresentare l'Amministrazione in analoghe controversie nonché del fatto che lo stesso è professore ordinario nella materia oggetto del giudizio in esame;

Tenuto conto, infatti, che al Prof. Avv. Police sono stati conferiti gli incarichi di patrocinio dell'Ente in precedenti vertenze instaurate dagli avvocati dell'INPS in materia di attribuzione di incarichi di coordinamento generale e territoriale dell'Area legale;

Viste, in particolare, le determinazioni n. 155 del 5 dicembre 2018 e n. 182 del 27 dicembre 2018, n. 4 e 5 del 28 marzo 2019, 30 e 31 del 9 maggio 2019 e n. 96 del 2 agosto 2019 con le quali al Prof. Avv. Aristide Police, è stata affidata la difesa tecnica nel cui ambito ha già elaborato la linea difensiva in giudizi aventi analogo oggetto;

Valutato l'esito positivo del giudizio di primo grado, nel quale l'Amministrazione è stata rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Aristide Police;

Vista la nota prot. n. 40669 del 17/12/2019 con la quale, il Prof. Avv. Aristide Police, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del citato Regolamento, ha dichiarato di non trovarsi in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente per non avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituto, né in proprio né in qualità di difensore di terzi, avuto anche riguardo all'associazione/società di professionisti di cui fa parte;

Preso atto che il professionista in parola, con nota prot. n. 40668 del 17/12/2019, ha comunicato che il corrispettivo relativo all'incarico di rappresentanza e difesa dell'Istituto, per il giudizio innanzi al Consiglio di Stato indicato in oggetto, può essere quantificato in relazione all'attività che sarà svolta, nell'importo di € 3.000(tremila/00) oltre spese generali e aliquote di legge;

Tenuto conto che l'importo complessivo degli onorari indicati appare rispettoso dei minimi tabellari per valore di causa ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, rubricato "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense*", nonostante l'elevato grado di complessità delle questioni sottese ed in osservanza di quanto previsto per la determinazione del compenso dal vigente art. 9 del Regolamento interno disciplinante il conferimento degli incarichi legali;

Rilevato che lo stesso graverà sul capitolo di spesa 5U1210004 "*Spese legali diverse*" – Voce 02 del bilancio preventivo per il 2020, nel quale sussiste la necessaria capienza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale;

DETERMINA

di affidare l'incarico di rappresentare e difendere l'INPS al Prof. avv. Aristide Police del Foro di Roma, conferendo allo stesso, con separata procura, gli occorrenti poteri ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, sito alla Via di Villa Sacchetti, n. 11, nel giudizio instaurato dall' Avv. [REDACTED] con ricorso al Consiglio di Stato ex artt. 100 e 116 del D. Lgs. 104/2010, R.G. 9893/2019, per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 12789/2019, pubblicata il 7 novembre 2019, di reiezione del ricorso ex artt. 87 e 116 del medesimo professionista per l'accesso agli atti della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di coordinamento centrale e territoriale dell'Area professionale legale indetta con messaggio Hermes 2772/2018.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale